

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
2 SEZIONE CIVILE

Il Giudice Onorario di Tribunale, avv. Vincenzo Scalzone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 37690/2010 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 01/04/2014 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.

TRA

SOCIETA' SRL, (OMISSIS);

- ATTORI-OPPONENTI-

E

BANCA SPA, (OMISSIS);

-CONVENUTA-OPPOSTA CONCLUSIONI

All'udienza dell'1.04.2014 le parti concludevano come da verbali in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 8186/2010, emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.10.2010 e notificato il 26.10.2010, gli opposenti chiedevano di dichiarare inammissibile il ricorso ed il relativo decreto ingiuntivo per difetto di procura non essendovi agli atti documentazione autentica prodotta, nel merito revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 8186/2010, emesso dal Tribunale di Napoli, accertare e dichiarare, previa revoca del decreto opposto, la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa.

Si costituiva la BANCA SPA la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile oltre che infondata in fatto e in diritto con la conferma del decreto ingiuntivo, in via gradata ed in ipotesi che si esclude di revoca del decreto per la condanna degli opposenti al pagamento dell'importo che risulterà dovuto anche all'esito del giudizio, anche a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e per la violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. La causa, quindi rassegnate le conclusioni dalle parti costituite, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che l'opposizione è ammissibile e procedibile in quanto proposta nel rispetto dei termini di legge. Inoltre in relazione alla validità della documentazione offerta dalla Banca a sostegno delle proprie

pretese creditorie, va precisato che secondo Cass. Civ., I, n. 14234 del 25.9.2003 in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.

Al riguardo dalla società opposta è stata depositata documentazione afferente agli estratti del conto corrente n. 10109513 e n. 10909436, fornendo prova del proprio credito. Della documentazione relativa ai contratti di conto corrente così come ai contratti di fideiussione è stata data prova mediante la produzione sia dei contratti in copia che degli originali. Inoltre per quanto concerne la legittimazione della Banca creditrice, dagli atti documentali prodotti dalla parte opposta è stata fornita prova di tale requisito, senza che fossero sollevate contestazioni da parte degli oppositori, attesa, comunque, la genericità della stessa eccezione sollevata. Va precisato che per quanto concerne le fideiussioni rilasciate in favore della Banca creditrice dagli oppositori sigg. **LIQUIDATORI M.A. e M.C.**, nello stesso atto fideiussorio era espressamente derogata l'applicazione dell'art. 1957 c.c. e dunque i fideiussori rimangono obbligati anche il termine oltre i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale; inoltre nello stesso atto il fideiussore era tenuto a pagare alla Banca quanto dovute per capitali, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

Gli stessi oppositori, nell'atto oppositivo, oltre a disconoscere la documentazione, in seguito depositata in originale dalla Banca, hanno altresì contestato le sottoscrizioni apposte ai contratti intercorsi con la Banca, ragion per cui si è proceduto, mediante CTU, ad una perizia grafologica degli scritti.

E nell'elaborato peritale redatto la **CONSULENTE TECNICA D'UFFICIO** ha dichiarato che *le similitudini e le assimilabilità si sono mostrate immediatamente in una tale quantità da palesare, senza tema di smentita ed anche al profano, la piena ed incontestabile autograficità delle sottoscrizioni contestate.*

Sulla base delle predette argomentazioni la spiegata opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In considerazione delle argomentazioni esposte dalla parte opponente, le quali, basate esclusivamente sul disconoscimento delle sottoscrizioni e dei documenti, non presentavano validi elementi giuridici, tali da escludere un carattere meramente dilatorio della stessa opposizione, va accolta altresì la richiesta, avanzata dalla BANCA opposta, con la conseguente liquidazione di una somma quale risarcimento danni.

Al riguardo, tuttavia, si può procedere, ai fini della quantificazione del danno patito, al criterio di cui agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., per cui ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio

medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura, e lo stesso ricorre nei casi in cui non sussistano elementi utili e sufficienti per la determinazione del danno.

Secondo Cass. Civ. ord. 6-3 n. 20995 del 12.10.2011 in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, l'art. 96 cod. proc. civ. prevede, nel caso di accoglimento della domanda, il risarcimento dei danni, da intendersi, quindi, come ampia formulazione letterale comprensiva sia del danno patrimoniale, che del danno non patrimoniale, quest'ultimo trovando giustificazione anche in ragione della qualificazione del diritto di azione e difesa in giudizio in termini di diritto fondamentale. Ne consegue che, sotto il profilo del danno patrimoniale, in assenza di dimostrazione di specifici e concreti pregiudizi derivati dallo svolgimento della lite, è legittima una liquidazione equitativa, che nel caso di specie può essere quantificata in € 8.000,00. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, così come le spese di CTU, liquidate con decreto dell'11.11.2013.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio avente RG n. 37690/2010 introdotto mediante atto di citazione, così provvede:

- **Rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo n. 8186 del 13.10.2010;**

- **Condanna la SOCIETA' SRL, in persona del suo LIQUIDATORE sig. M.A., anche in proprio e la sig. M.C., in solido tra loro, al pagamento, in favore della BANCA SPA della somma di C 8.000,00 oltre interessi legali decorrenti dalla presente pronuncia al soddisfo;**

- **Condanna la SOCIETA' SRL, in persona del suo LIQUIDATORE sig. M.A., anche in proprio e la sig. M.C., in solido tra loro, al pagamento della somma di 10.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa come per legge;**

Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto dell'11.11.2013, a carico di parte opponente.

Così deciso in Napoli, il 21.07.2014

Il G.O.T.
Avv. Vincenza Scalzone

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*